



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 25 marzo 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Zola Predosa 0 Anzolavino 3 25/03/13 Sport	3
QS: Anzola 63 Coopsette 72 25/03/13 Sport	4

Il Sole 24 Ore

Eventi: 15 progetti su smart city e community 25/03/13 Pubblica amministrazione	5
Fisco sul mattone a 57 miliardi con Imu e Tares 25/03/13 Pubblica amministrazione	6
La crisi non è solo colpa delle tasse 25/03/13 Pubblica amministrazione	8
Una famiglia su tre vive ai margini 25/03/13 Pubblica amministrazione	9
La «grande riforma» ora non è più rinviabile 25/03/13 Pubblica amministrazione	10
Spesa per il welfare: ultimi della classe anche nella «qualità» 25/03/13 Pubblica amministrazione	11
Sulle certificazioni da superare le regole contabili di Eurostat 25/03/13 Pubblica amministrazione	13
Pagamenti, sindaci frenati 25/03/13 Pubblica amministrazione	14
Norme e tributi: Il vincolononvale se il committente appartiene alla Pa 25/03/13 Pubblica amministrazione	16
Casa, dietro le tasse nessuna strategia 25/03/13 Pubblica amministrazione	19
Norme e tributi: Rischio commissari per tutti i Comuni 25/03/13 Pubblica amministrazione	20
Norme e tributi: Ruoli rottamati senza controlli 25/03/13 Pubblica amministrazione	22
Norme e tributi: Catasto, per le città planimetrie gratis 25/03/13 Pubblica amministrazione	23
Norme e tributi: Ingiunzione unica via per proseguire 25/03/13 Pubblica amministrazione	24
Norme e tributi: Il dirigente può fissare gli organici 25/03/13 Pubblica amministrazione	26
Norme e tributi: LE SCADENZE 25/03/13 Pubblica amministrazione	27
Norme e tributi: Sostituzione estesa alla società semplice 25/03/13 Pubblica amministrazione	28
Norme e tributi: Nonprofit, esenzione per il comodato 25/03/13 Pubblica amministrazione	29
Norme e tributi: L'Imu premia lo «sfitto»: in Unico l'Irpef si azzera 25/03/13 Pubblica amministrazione	31

Italia Oggi

Debiti della p.a., tre chances 25/03/13 Pubblica amministrazione	33
Per regioni e comuni servono misure strutturali 25/03/13 Pubblica amministrazione	34
Unico messo a dieta dall'Imu 25/03/13 Pubblica amministrazione	35

Promozione girone B Il Concordia spedisce ancor di più il Valsa nell'inferno della lotta salvezza. L'Axys marcia lento e perde la vetta
Il risveglio dell'Anzolavino sorprende i lanciattissimi 'cugini' dello Zola

Zola Predosa	0
Anzolavino	3

ZOLA PREDOSA: Fanti, Malizia, Fiammati, Pastore, Motta, Puopolo, Zavatta (1' st Guiduzzi), Dalledonne, Hasa, Vecchi (1' st Cataldo), Quadrelli (9' st Montanari). A disp. Zemella, Soffritti, Secchieri, Italiano. All. Zecchi.

ANZOLAVINO: Menarini, Sabbi, Marani, Magnani M. (24' st Santinami), Vignoli, Pelotti, Mantovani, Benuzzi, Magnani G., Cavallaro (27' st Franchi), Carroli (14' st Mazzeo). A disp. Tampellini, Andrean, Barbolini, Iadanza. All. Collina.

Arbitro: Petit Bon di Reggio Emilia.

Reti: 4' pt Cavallaro; 4' st Vignoli; 22' st Mantovani.

Note: espulso Fiammati. Ammoniti Puopolo, Vecchi, Carroli, Magnani M., Sabbi.

※ Zola Predosa

CLAMOROSO TONFO interno dopo 7 punti conquistati in tre partite dalla nuova guida tecnica di Zecchi. Per lo Zola si risolve in una disfatta il derby con il fanalino di coda Anzolavino che raccoglie tre punti più preziosi dell'oro. Lo Zola va sotto dopo soli 4', con Mantovani che fugge sulla destra e confeziona un perfetto cross sul secondo palo dove l'accorrente ex Cavallaro impatta al volo. Occasionissima però anche per i padroni di casa: la punizione dal limite di Dalledonne finisce, con la complicità della barriera, direttamente sulla traversa.



■ **BANDI MIUR / Circa 250 milioni per le iniziative dell'Emilia Romagna**

15 progetti su smart city e community

Numerose le proposte per nuovi territori e città "intelligenti"

Su 83 progetti giunti al ministero dell'Istruzione, università e ricerca da tutta Italia da imprese e centri di ricerca e università, con il coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche nazionali, in relazione al recente bando di finanziamento in ambito di smart city e community, 15 sono quelli provenienti dall'Emilia Romagna e valutati positivamente dal Miur, per un valore complessivo di circa 250 milioni di euro.

Un progetto su cinque, a livello nazionale, vede dunque il coinvolgimento della Regione e/o degli enti locali del territorio.

Nuove forme di mobilità individuale, associate al car sharing, al noleggio o al servizio collettivo, soluzioni innovative per la produzione di energia elettrica e termica, ma anche sostenibilità di materiali e risorse da utilizzare nel settore abitativo (eco-house): le idee per le nuove città e i nuovi territori "intelligenti" sono state davvero numerose. E dei 650 milioni di euro messi a disposizione su scala nazionale, sono 250 quelli che vanno alle iniziative dell'Emilia Romagna in tema di trasporti e

mobilità terrestre (2 progetti), smart grid (2), cloud computing technology per smart government (2), architettura sostenibile e materiali (2), sicurezza del territorio (2), salute (2), gestione risorse idriche (1 progetto), cultural heritage (1), invecchiamento della società (1 progetto).

L'impegno della Regione

L'obiettivo della Regione Emilia Romagna è quello di fornire servizi migliori e meno costosi, di dialogare con i cittadini e interagire con le istituzioni in modo più efficiente

Emilia Romagna nello sviluppo e nell'elaborazione di idee progettuali per smart city si configura all'interno del Piano telematico 2011-2013, il principale elemento

di programmazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali per favorire lo sviluppo territoriale della "società dell'informazione", nonché la risposta concreta alla volontà di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea. Il piano si articola in cinque linee guida, che vanno dal diritto di accesso alle reti tecnologiche a quello dell'informazione, dai servizi alla persona e alle imprese al diritto di accesso ai dati, passando per una forte spinta all'intelligenza diffusa nel territorio urbano, attraverso l'integrazione delle infrastrutture esistenti e la creazione di nuove soluzioni per migliorare e rendere più sostenibile la qualità della vita nelle città. Un gioco di squadra, come ha dichiarato con soddisfazione l'assessore regionale alle Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Alfredo Peri "che vuole essere un modello di riferimento per lo sviluppo e la realizzazione di una regione realmente smart, 'intelligente', capace di fornire servizi migliori e meno costosi, di dialogare con i cittadini e interagire con le istituzioni in modo efficiente".



Fisco sul mattone a 57 miliardi con Imu e Tares

In tre anni la tassazione è aumentata di 14 miliardi mentre crollano compravendite e nuove costruzioni

Cristiano Dell'Oste

La crisi del mercato immobiliare e dell'edilizia non ferma le tasse sul mattone, che quest'anno sono destinate a sfiorare la soglia storica dei 57 miliardi di euro. Come se lo Stato e i Comuni prelevassero 800 euro da ognuno dei 67 milioni di immobili censiti dal catasto: case, negozi, uffici, magazzini e capannoni.

La media di 800 euro è una semplificazione - perché il totale delle imposte include anche i tributi sulle compravendite e sugli affitti -, ma rende bene l'idea delle dimensioni in gioco. Un paio d'anni fa, per intender-

4 miliardi

L'Imu sulla prima casa

È il gettito 2012 dell'imposta sulle abitazioni principali

ci, il dato medio era poco superiore ai 600 euro.

Gli importi sono stati ricostruiti dal Sole 24 Ore partendo dalle relazioni tecniche alle manovre di finanza pubblica e correggendo le stime alla luce delle entrate tributarie registrate dalle Finanze fino a gennaio di quest'anno.

I riflessi della crisi

Nonostante il crollo delle compravendite e delle nuove costruzioni, i rincari fiscali varati negli ultimi due anni hanno fatto salire di oltre 14 miliardi la tassazione complessiva. Di fatto, l'Imu ha ampiamente controbilanciato il calo dell'Iva e delle imposte di registro e ipocatatale sulle transazioni. D'altra parte, l'imposta sugli immobili ha garantito 23,7 miliardi di gettito nel 2012 proprio perché si applica su una base "figurativa", sle-

gata dal valore reale degli immobili e dal reddito dei proprietari. Ma sulla stima della pressione fiscale nel 2103 - al 3,6% del Pil - pesano anche altri interventi fiscali nuovi di zecca. A partire dalla Tares su rifiuti e servizi, che da quest'anno comporterà un rincaro di almeno un miliardo rispetto alla Tarsu e alla Tia. Un altro aumento recente è il taglio dal 15 al 5% della deduzione forfettaria sugli affitti, previsto dalla riforma Fornero del mercato del lavoro e scattato lo scorso 1° gennaio. L'esatto impatto fiscale dipenderà dal numero di proprietari che sceglieranno la cedolare secca sugli affitti - dato che la tassa piatta evita l'aumento -, ma il rincaro sarà comunque superiore ai 500 milioni di euro. Anche perché la cedolare può essere scelta solo dai privati che affittano case ad altri privati.

Dal 1° luglio di quest'anno è poi in calendario il ritocco dell'Iva dal 21 al 22 per cento. Rincaro che potrebbe compensare almeno per una cinquantina di milioni il calo di gettito sulle compravendite, anche se la correzione non intacca l'aliquota ridotta del 10% per i lavori in edilizia, né quella del 4% sulle compravendite di prime case.

La distribuzione del prelievo

Nel mix delle imposte sul mattone è facile intuire come il rincaro maggiore sia quello dei tributi sul possesso, nel passaggio dall'Ici all'Imu. Ma è interessante notare l'andamento del prelievo sugli affitti: dopo l'alleggerimento nel 2011 con il debutto della cedolare secca, la pressione fiscale è tornata a salire. E l'aumento in proporzione è ancora più evidente se si considera che l'Imu assorbe l'Irpef sulle case sfitte.

Il rischio concreto è che la tassazione immobiliare finisca per aggravare la spirale recessiva dell'economia italiana, spingendo verso altri asset i potenziali investitori e sottraendo alle famiglie risorse da destinare ai consumi. E questo vale anche per gli inquilini, che potrebbero vedersi addossata una parte delle nuove tasse.

I margini per un'alleggerimento della pressione fiscale, però, sembrano stretti. Per azzerare l'Imu sull'abitazione principale servono 4 miliardi di euro. Ma servirebbe anche un intervento sulle locazioni a canone concordato, almeno per non penalizzare le famiglie di inquilini a basso reddito, e una correzione del prelievo sugli immobili produttivi, per non costringere i Comuni ad alzare al massimo l'aliquota Imu. E già questa lista ristretta pare andare ben oltre le attuali disponibilità di bilancio.

cristiano.delloste@ilssole24ore.com


[twitter@c_delloste](https://twitter.com/c_delloste)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'andamento


L'evoluzione del prelievo sugli immobili tra il 2010 e il 2013. Dati in miliardi di euro



I DATI ECONOMICI		2010	2011	2012	2013
Peso delle imposte in % sul Pil		2,74%	2,70%	3,50%	3,60%
Compravendite di abitazioni		611.878	598.224	444.018	
Costruzioni nuove abitazioni regolari		204.000	163.000	144.000	

Due scenari alternativi
 Il prelievo potrebbe scendere di 4 miliardi con l'abolizione totale dell'Imu sulla prima casa (ipotesi peraltro remota) ma potrebbe anche salire di quasi un miliardo se i Comuni alzassero l'aliquota Imu sui fabbricati produttivi

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati di dipartimento delle Finanze, Def, Omi, agenzia delle Entrate e relazioni tecniche ai provvedimenti di finanza pubblica



Sul campo. La situazione di proprietari, imprese e investitori

La crisi non è solo colpa delle tasse

Michela Finizio

■ Freno per le locazioni turistiche o aggravio per le imprese soffocate dall'invenduto, in tanti additano il prelievo fiscale come uno dei principali colpevoli della crisi del mattone. Fatto sta che l'introduzione dell'Imu non sembra la causa diretta del crollo delle compravendite: gravosa quanto sperquata, l'imposta sugli immobili nel 2012 ha sicuramente penalizzato ulteriormente i proprietari, ma in un settore già in crisi e indebolito da precedenti previsioni sovradimensionate di crescita.

In realtà, le reazioni di mercato alla crescente pressione fi-

scale hanno radici in fenomeni più profondi. Il boom dell'offerta di immobili in vendita è prima di tutto frutto di uno stallo degli acquisti di prime case. A cui si aggiunge un ampio stock di nuove costruzioni immesse sul mercato che faticano a venire assorbite. A scegliere di vendere per sfuggire al fisco sono stati solo alcuni proprietari di

GLI ALTRI FATTORI

Il calo delle vendite è cominciato prima della nuova imposta e dipende anche dalla stretta sui mutui

abitazioni di pregio, magari in località turistiche che finora avevano resistito, «spinti più dalle ipotesi di una patrimoniale sulla ricchezza immobiliare che dall'Imu», afferma Luca Dondi, responsabile real estate di Nomisma.

Sulla contrazione progressiva delle compravendite l'introduzione dell'imposta «non ha inciso in modo rilevante - aggiunge Dondi - anche se ha sicuramente concorso ad aggravare una situazione già drammatica. L'impatto sul mercato è stato sovrastimato, quanto meno dal punto di vista della comunicazione. Si è addossata all'imposta una responsabilità maggio-

re rispetto ad altri fattori ben più gravi per il settore». L'Imu, questa la tesi di Nomisma, è penalizzante, ma è solo un elemento addizionale in un quadro già stagnante: i mutui erogati sono dimezzati, i prezzi sono scesi troppo poco (-4,2% nel 2012, in media in 13 città capoluogo di provincia, secondo l'ultimo osservatorio dell'istituto) e le compravendite di abitazioni sono crollate del 25,8 per cento.

È sui redditi da locazione che il fisco «raggiunge livelli in alcuni casi insopportabili», spiega ancora Dondi. In questo caso l'Imu ha eroso i guadagni, anche se in modo diverso da città a città e in base a rendite catastra-

li inique. «Oggi le locazioni in scadenza raramente vengono rinnovate - afferma Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia - non c'è più alcuna redditività e dal 2013 si pagano le imposte anche sulle spese reali». La riduzione della base imponibile, per chi non sceglie la cedolare secca, è infatti scesa dal 15 al 5%, «quando in Europa l'incidenza media delle spese di gestione a carico del proprietario è calcolata al 30 per cento».

Lo sfitto così aumenta, specie tra le unità commerciali e uffici, dove le attività economiche languono. «Ma è un fenomeno involontario - aggiunge Sforza - non si può abbassare troppo i canoni, diventerebbero più bassi delle imposte».

Nel frattempo, le imprese di costruzione chiedono una revisione dell'imposta per rilancia-

re gli investimenti immobiliari. «Paghiamo una politica depressiva - ha detto Paolo Buzzetti dell'Ance - sull'economia e sull'edilizia in particolare. Con le famiglie tartassate dall'Imu e dalle altre imposte, siamo alle prese con una durissima e lunga crisi economica. In questo contesto l'Imu a carico delle imprese edili sugli immobili destinati alla vendita è ingiusta e rappresenta una distorsione del mercato». Sulle imprese, infatti, pesa il nuovo che resta invenduto e i cantieri si fermano ancor prima di iniziare. «La fiscalità incide sul magazzino delle imprese - conclude Dondi - e, in questo caso, la politica è stata miope: invece di privilegiare logiche di tenuta complessiva dell'economia, si è scelto di vessare un settore già indebolito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 5

Fisco sul mattone a 57 miliardi con Imu e Tares

Le tasse sul mattone sono aumentate del 10 per cento nel 2012. I dati sono in euro e riferiti al valore nominale delle abitazioni.



Fonte: Nomisma, Osservatorio del mercato immobiliare

Le tasse sul mattone sono aumentate del 10 per cento nel 2012. I dati sono in euro e riferiti al valore nominale delle abitazioni.

Fonte: Nomisma, Osservatorio del mercato immobiliare

Le tasse sul mattone sono aumentate del 10 per cento nel 2012. I dati sono in euro e riferiti al valore nominale delle abitazioni.

Fonte: Nomisma, Osservatorio del mercato immobiliare

Le tasse sul mattone sono aumentate del 10 per cento nel 2012. I dati sono in euro e riferiti al valore nominale delle abitazioni.

Rischio povertà. Crescono le difficoltà a pagare bollette e spese impreviste

Una famiglia su tre vive ai margini

Francesca Barbieri

■ Bollette in arretrato, stop alle ferie e, nei casi più disperati, rinuncia all'auto o ad alcuni elettrodomestici. Sempre più famiglie - secondo l'elaborazione del Centro studi Sintesi - vivono in una condizione di disagio: il 28,2% del totale, con punte del 54,6% in Sicilia, e Campania, Basilicata e Calabria vicine al 50 per cento. Un impoverimento improvviso, che ha colpito buona parte del nostro Paese, senza risparmiare le regioni più produttive, abituate a tenori di vita sostenuti: dal 2010 al 2011 al livello nazionale si è registrato un balzo in avanti del 3,7%, con il Piemonte peggiorato del 4,2 per cento. E le previsioni non sono

rose se troveranno conferma le stime di Confcommercio presentate venerdì scorso: 4 milioni di poveri nel 2013, 500mila in più rispetto al 2011.

Dei tre elementi che danno vita all'indice di disagio - rischio di povertà (persone con reddito inferiore al 60% di quello medio), bassa intensità del lavoro (si è occupati per meno di un quinto del proprio tempo), deprivazione materiale (spese impreviste insostenibili, impossibilità di fare ferie e altre situazioni di difficoltà) - è proprio quest'ultima a schizzare tra il 2010 e il 2011, con un +4,3%, il triplo rispetto all'aumento del rischio di povertà. «Al di là dell'erosione del patrimonio personale - sottolinea Maurizio Del

Conte, docente di diritto del lavoro alla Bocconi - quel che preoccupa è la prospettiva di perdere il lavoro, come strumento insostituibile di inclusione sociale».

Sullo scacchiere europeo, il nostro Paese è scivolato ai livelli di Grecia e Spagna, mentre gli altri Stati hanno controllato meglio il rischio complessivo di povertà. «Un *downgrade* che si è verificato - osserva Luigi Campiglio, ordinario di politica economica all'Università Cattolica - proprio quando l'Italia si è trovata ad affrontare la sua vera prima crisi di sistema, con le ripercussioni di tre anni di difficoltà economiche delle imprese che si sono riversate nel sistema sociale, sempre più arretrato al Sud e in netto peggioramento nelle Regioni settentrionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La ricerca completa sul disagio
<http://24o.it/disagioeconomico>



La «grande riforma» ora non è più rinviabile

Parlare di welfare sociale in Italia significa abbandonare i riflettori della "grande politica" per addentrarsi in territori popolati da piccole *policy community* abituate a fare i conti con risorse scarse e a dare per scontate sperequazioni altrove inimmaginabili. Un mondo, quello dei servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti, degli aiuti alle famiglie povere o dell'assistenza alla prima infanzia, che da decenni aspetta la sua "grande riforma". Basta analizzare uno strumento solo, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili erogata dall'Inps, per capire. È un trasferimento monetario nato come compensazione economica alla capacità di reddito pregiudicata dall'inabilità al lavoro e successivamente esteso a tutti gli over 65 che hanno i requisiti per questo assegno. In termini di spesa vale circa due terzi del totale delle prestazioni garantite per la Long term care, viene erogato universalmente a prescindere dalle condizioni di reddito del beneficiario, è a carico della fiscalità generale ed è concesso senza obblighi di rendicontazione né vincoli di destinazione della spesa. Un'occhiata all'ultimo Rapporto del ministero del Lavoro e si scopre che la distribuzione geografica dei beneficiari di questo sussidio è maggiore nelle regioni del Sud, dove la popolazione è più giovane! La contraddizione è nota, ma la grande politica non ascolta. Dopo l'abbuffata

elettorale si discute invece con facilità di reddito minimo, da intendersi probabilmente come contributo mensile per le famiglie in povertà (a meno che non si pensi al ben più ambizioso e oneroso reddito di cittadinanza, che è tutt'altra cosa). È interessante, visto che la povertà assoluta colpisce il 5,7% della popolazione. Ma ci sono idee concrete in campo? No. L'unica cosa concreta è una sperimentazione quest'anno nelle 12 maggiori città della nuova Social card, senza purtroppo la selezione dei beneficiari con un indicatore Isee riformato, visto che anche questa riforma essenziale è rimasta bloccata all'ultimo giro per uno stop della Regione Lombardia. Sono 50 milioni in tutto da spendere in un anno, poi si vedrà. Il Piano nazionale per la famiglia, inteso come pilastro di cofinanziamento delle politiche comunali (sui nidi) e regionali (per gli anziani non autosufficienti) è invece stato azzerato nel 2011. Gli esempi potrebbero continuare, ma portano alle stesse conclusioni: servono più risorse nazionali, un migliore coordinamento con le prestazioni garantite a livello locale, una maggiore selettività degli aiuti che devono essere finalizzati all'inclusione sociale e resi il più possibile condizionati, un migliore coinvolgimento del Terzo settore e una ricomposizione degli interventi più pesata sui servizi alla persona e meno sui trasferimenti monetari. Insomma una "grande riforma". Che, una volta fatta e bene implementata dalla *policy community* di riferimento, semplicemente ci allineerebbe alle *best practices* europee, già da anni in funzione in Paesi (guarda un po') che invecchiano assai meno velocemente di noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Spesa per il welfare: ultimi della classe anche nella «qualità»

Meno risorse rispetto ai big d'Europa e interventi poco attenti ai reali bisogni

Gianni Trovati

Tra i fattori che hanno messo i nostri conti pubblici sul banco degli imputati, portandosi dietro il carico di un indebitamento record nel mondo, c'è uno stato sociale troppo generoso, cresciuto in tempi di finanza allegra, che oggi «non ci possiamo più permettere».

Questo luogo comune è un classico nelle analisi sulla spesa pubblica italiana, ha una circolazione sempre più diffusa in questi tempi del rigore, ma non regge alla prova dei numeri. A metterli in fila è il Cergas, il centro ricerche della Bocconi sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, che ha messo a confronto la carta d'identità del welfare italiano con i sistemi di Gran Bretagna, Francia e Germania: mostrando che chi cerca le cause della nostra sofferenza nel peso eccessivo delle prestazioni sociali sul bilancio pubblico sarebbe decisamente fuori strada.

Nell'analisi si può partire dalle conclusioni. Rispetto al welfare dei grandi Paesi europei, lo stato sociale italiano si rivela più leggero, ma non è solo la quantità assoluta della spesa a minarne l'efficacia. All'interno delle disponibilità, infatti, il sistema italiano spesso mostra una decisa preferenza per gli automatismi che permettono di «non scegliere» chi beneficiare, con il risultato che le risorse finiscono per essere spalmate su una platea più ampia di soggetti: la strada, insomma, è quella del «poco a tanti», che non permette però di misurare gli interventi sulla base del livello di bisogno dei singoli.

Le conclusioni a cui arrivano gli studiosi della Bocconi si

basano naturalmente sui numeri, che nel confronto parlano da soli.

Tra i quattro grandi Paesi, l'Italia è l'unico che non destina al welfare la maggioranza della propria spesa pubblica: ogni 100 euro che escono dal bilancio di Stato ed enti territoriali, sono 45 quelli indirizzati alle prestazioni sociali, meno dei 50,6 della "liberista" Gran Bretagna, e lontanissimi dai 58,5 euro della Francia e dai 63,3 della Germania. Una parte di questa differenza è dettata naturalmente dal peso del servizio al debito, che da noi assorbe il 9,5% della spesa pubblica (i dati sono del 2011), contro il

NON AUTOSUFFICIENZA

Siamo l'unico Paese a privilegiare misure generalizzate di sostegno economico anziché l'erogazione di servizi

4,7% della Francia e il 5,7% della Germania. Il nostro maxi-debito spiega però solo in parte il problema, anche perché sono le «altre funzioni», dalla scuola ai consumi, ad assorbire il 45,5% della spesa contro il 36,8% della Francia e il 31,1% della Germania. Tradotto in cifre, ogni italiano «riceve» in media dal welfare 5.917 euro all'anno, il 59% dei 10.011 euro indirizzati a ogni francese, e lontano anche dai 9.008 euro riservati ai tedeschi e dei 7.303 euro dei cittadini del Regno Unito.

Certo, tedeschi e francesi possono pescare da un Pil che vale rispettivamente il 122% e il 118% del nostro, ma anche in rapporto alla r

la spesa che l'Italia dedica al sistema sociale è inferiore a quella dei "concorrenti".

Insomma, la dote è inferiore, e anche nella sua distribuzione mostra più di una particolarità che la distingue dagli altri modelli europei. A parte il caso limite delle politiche di sostegno all'abitazione, che da noi sono praticamente assenti (6 euro all'anno a cittadino, contro i 262 euro della Francia), in tutti i confronti gli interventi italiani appaiono più leggeri.

«Il dato - sottolinea Giovanni Fosti, responsabile servizi sociali e socio-sanitari del Cergas - si riscontra anche guardando ai soli beneficiari. Nella non autosufficienza, per esempio, la maggior parte degli interventi si traduce in indennità di accompagnamento, configurando un sistema che non concentra le risorse su chi ha le esigenze maggiori ma tende a spalmarle su una platea estesa. In questo quadro si smentisce anche il mito secondo cui diamo troppi servizi erodendo la libertà degli utenti, perché siamo il Paese che più degli altri predilige la strada dell'intervento finanziario anziché di quello in servizi».

A concludere la serie dei miti in frantumi c'è poi quello del progressivo trasferimento sul territorio dell'impegno nel sociale: per l'assistenza a lungo termine, per esempio, nel nostro federalismo "teorico" solo 56 euro a cittadino sono a carico degli enti territoriali, cioè il 10% della dote complessiva: meno anche della centralista Francia (18%), per non parlare dei Paesi veramente federalisti come la Germania (30%).

Pagina 7




La fotografia in quattro Paesi

POCO PESO AL WELFARE In % sulla spesa pubblica


SPESA PUBBLICA

- Per il welfare
- Per gli interessi sul debito
- Per altre funzioni



LE AREE DI INTERVENTO Dati in euro procapite

- Inclusione sociale e povertà
- Infanzia e famiglia
- Non autosufficienza e invalidità
- Previdenza
- Sanità
- Disoccupazione, lavoro e sicurezza
- Politiche per la casa



Fonte: elaborazioni Cergas Bocconi



Tra vincoli e nuove chance. Parla l'economista Alessandro Carretta

Sulle certificazioni da superare le regole contabili di Eurostat

«È evidente che se lo Stato vuole sostenere le imprese, pagando i propri debiti per far ripartire l'economia, deve mettere mano a un intervento straordinario. Le misure allo studio dell'Esecutivo, annunciate nei giorni scorsi, fanno ben sperare ma occorre che siano rapidamente attuate». Non ha dubbi Alessandro Carretta, professore di economia degli Intermediari Finanziari a Roma Tor Vergata e presidente di Aidea (Accademia italiana di economia aziendale), nel commentare gli orientamenti del Governo per sbloccare i pagamenti delle

Pa alle imprese. Tema quanto mai delicato visto che si stima (Assifact-Finest, 2012) che se lo Stato pagasse a 30 giorni i propri debiti, si libererebbero risorse per oltre 5 miliardi.

Carretta ricorda come in base base al Dl Sviluppo le imprese

IL NODO

I criteri sulla classificazione dei debiti di fornitura sono un ostacolo all'uso della procedura da parte delle Pa

possano ottenere per i propri crediti "pubblici" - qualora certi, liquidi ed esigibili - una certificazione da parte della Pa, e accedere al credito bancario. Un meccanismo, come più volte segnalato sul Sole 24 Ore, che tuttavia non funziona. «La procedura di certificazione - sostiene Carretta - è in fase di avvio e gli intermediari finanziari non hanno ancora accesso alla piattaforma per l'utilizzo delle certificazioni. Inoltre, non è ragionevole pensare che lo stock di debiti commerciali delle Pa possa essere tempestivamente smaltito in questo modo».

Un ulteriore ostacolo, viene da una decisione di Eurostat dell'estate 2012 che fa emergere come finanziamenti (e dunque debito pubblico) solo i debiti della Pa ceduti dalle imprese a un intermediario finanziario, limitando di fatto il ricorso anche a questa soluzione. «Tutto il debito di fornitura deve essere contabilizzato nel debito pubblico - aggiunge - a regime questo è l'unico modo per tenerlo sotto controllo e nell'immediato l'Europa sembra aprire spazi per la concessione di deroghe in casi come quello italiano».

Ecco, allora, la richiesta di un provvedimento straordinario, in deroga ai vincoli sull'indebitamento pubblico: una emissione speciale di titoli pubblici. «Certo, in questo caso - osserva Carretta - gli interessi li pagherebbe lo Stato, come è giusto che sia, e

non le imprese come accade quando i crediti commerciali vengono smobilizzati attraverso il sistema finanziario. Ma l'effetto sull'economia sarebbe immediato: proprio quello di cui c'è bisogno adesso».

In questa direzione sembra andare il Governo con le misure annunciate giovedì scorso. «Certificare i crediti delle imprese rimane comunque importante, per dare al credito stesso i connotati di certezza, esigibilità e liquidità - conclude Carretta -. Ma occorre anche chiedere ad Eurostat di modificare la propria decisione dell'estate scorsa (la Federazione europea del factoring si è già mossa in questa direzione) altrimenti nessuna amministrazione pubblica certificherà i propri debiti».

S. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagamenti, sindaci frenati

Il debito delle P.A. è cresciuto del 10 per cento nel 2012. I sindaci sono stati frenati dal governo. I dati sono stati pubblicati da Eurostat.

Paese	2011	2012
Italia	100	110
Francia	100	105
Germania	100	102
Spagna	100	108
Portogallo	100	103
Paesi Bassi	100	101
Regno Unito	100	104
Irlanda	100	106
Polonia	100	107
Cechia	100	109
Ungheria	100	111
Repubblica Ceca	100	112
Polonia	100	113
Repubblica Slovacca	100	114
Repubblica Ceca	100	115
Ungheria	100	116
Repubblica Ceca	100	117
Polonia	100	118
Repubblica Ceca	100	119
Ungheria	100	120
Repubblica Ceca	100	121
Polonia	100	122
Repubblica Ceca	100	123
Ungheria	100	124
Repubblica Ceca	100	125
Polonia	100	126
Repubblica Ceca	100	127
Ungheria	100	128
Repubblica Ceca	100	129
Polonia	100	130
Repubblica Ceca	100	131
Ungheria	100	132
Repubblica Ceca	100	133
Polonia	100	134
Repubblica Ceca	100	135
Ungheria	100	136
Repubblica Ceca	100	137
Polonia	100	138
Repubblica Ceca	100	139
Ungheria	100	140
Repubblica Ceca	100	141
Polonia	100	142
Repubblica Ceca	100	143
Ungheria	100	144
Repubblica Ceca	100	145
Polonia	100	146
Repubblica Ceca	100	147
Ungheria	100	148
Repubblica Ceca	100	149
Polonia	100	150
Repubblica Ceca	100	151
Ungheria	100	152
Repubblica Ceca	100	153
Polonia	100	154
Repubblica Ceca	100	155
Ungheria	100	156
Repubblica Ceca	100	157
Polonia	100	158
Repubblica Ceca	100	159
Ungheria	100	160
Repubblica Ceca	100	161
Polonia	100	162
Repubblica Ceca	100	163
Ungheria	100	164
Repubblica Ceca	100	165
Polonia	100	166
Repubblica Ceca	100	167
Ungheria	100	168
Repubblica Ceca	100	169
Polonia	100	170
Repubblica Ceca	100	171
Ungheria	100	172
Repubblica Ceca	100	173
Polonia	100	174
Repubblica Ceca	100	175
Ungheria	100	176
Repubblica Ceca	100	177
Polonia	100	178
Repubblica Ceca	100	179
Ungheria	100	180
Repubblica Ceca	100	181
Polonia	100	182
Repubblica Ceca	100	183
Ungheria	100	184
Repubblica Ceca	100	185
Polonia	100	186
Repubblica Ceca	100	187
Ungheria	100	188
Repubblica Ceca	100	189
Polonia	100	190
Repubblica Ceca	100	191
Ungheria	100	192
Repubblica Ceca	100	193
Polonia	100	194
Repubblica Ceca	100	195
Ungheria	100	196
Repubblica Ceca	100	197
Polonia	100	198
Repubblica Ceca	100	199
Ungheria	100	200

Pagamenti, sindaci frenati

Il Patto di stabilità 2013 si traduce in paletti più stringenti sulle spese

Gianni Trovati

Lo sblocco dei pagamenti arretrati annunciato dal Governo Monti, se arriverà al traguardo, segnerà una svolta nei rapporti fra imprese e Pubbliche amministrazioni. Nel caso dei Comuni, però, aggredirà solo una parte del problema, perché le regole che hanno determinato l'accumularsi di pagamenti incagliati nei bilanci dei sindaci sono tutte in vigore: anzi, come mostrano i numeri in questa pagina, sono state inasprite a dicembre, dalla legge di stabilità preparata dallo stesso Governo tecnico e lavorata in Parlamento in modo bipartisan dalla «strana maggioranza» che lo sosteneva.

L'imputato principale nel processo ai ritardi di pagamento è naturalmente il Patto di stabilità, che nella versione riservata a Comuni e Province impone obiettivi di bilancio in pratica scaricati tutti sulla spesa effettiva per investimenti, dal momento che quella corrente (persona-

le, consumi, interessi e servizi di base) è più rigida; negli investimenti, la «competenza mista» che regola il Patto di stabilità rileva la cassa, cioè i pagamenti effettivi, che di conseguenza si incagliano. Un effetto indiretto, e ovvio, si scarica anche sulla pianificazione degli investimen-

SUD IN DIFFICOLTÀ

Tra i Comuni più penalizzati c'è Roma (che però può trattare modifiche con l'Economia) e molti capoluoghi del Mezzogiorno

ti, che infatti nei Comuni sono crollati del 22,3% fra 2007 e 2011.

Fin qui, è tutto noto dopo il dibattito indiavolato dei giorni scorsi. Meno noto è il fatto che la «correzione tecnica» varata con la legge di stabilità rischia di peggiorare ulteriormente le cose. Nel fissare gli obiettivi di bilancio ai Comuni, l'ultima ma-

novra ha confermato il moltiplicatore da applicare alla spesa corrente per individuare l'obiettivo di bilancio, che nel caso dei Comuni è il 15,8%. A cambiare è stata la base di calcolo, perché la spesa corrente di riferimento a cui applicare il moltiplicatore non è più quella del 2006-2008, ma si è «spostata» al 2007-2009.

Si tratta di un aggiornamento dovuto, per evitare di ancorare la finanza pubblica a dati troppo invecchiati, ma nella pratica si traduce in un inasprimento degli obiettivi del Patto di stabilità, e quindi di fatto in un restringimento ulteriore per i pagamenti in conto capitale. Gli effetti del cambio di regole, calcolati dal Centro Studi Sintesi e Unioncamere del Veneto, variano da Comune a Comune, e dipendono dalla storia della spesa corrente delle singole amministrazioni: l'eccezione è rappresentata dall'Aquila, che come tutti i Comuni nel «cratere» del terremoto del 2009 perde le agevolazioni lega-



Allarme lanciato nel 2009

L'allarme sui pagamenti degli enti locali bloccati dal Patto di stabilità, che occupa il centro del dibattito delle ultime settimane, era stato lanciato dal Sole 24 Ore fin dal 2009, come mostra l'indagine territoriale sui pagamenti bloccati nei Comuni pubblicata il 23 febbraio di quell'anno (con elaborazioni del Centro Studi Sintesi)

te al sisma e si vede più che raddoppiare l'obiettivo.

Tra i capoluoghi di provincia il peggioramento più consistente è a Roma, che si vede alzare l'obiettivo di base del 28,2%: per rispettare la regola generale, Roma dovrebbe generare un avanzo di 241,9 milioni, che potrà essere rivisto dalle trattative a due fra la Capitale e il Governo. Nessun margine di trattativa invece per gli altri Comuni, a partire da Crotone che incontra un peggioramento del 22%: tra le grandi città, è Napoli a subire lo scalino più alto (+11,3%), mentre a Milano l'obiettivo si alza del 4,2 per cento.

Senza dimenticare l'altra emergenza, legata al fatto che da quest'anno entrano nel Patto anche i Comuni compresi fra mille e 5 mila abitanti: si tratta di oltre 3.700 enti, che devono ora districarsi nelle regole bloccapagamenti.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La geografia delle richieste

Gli obiettivi assegnati ai Comuni capoluogo dal Patto di stabilità per il 2013

Comune	Obiettivo di saldo 2013 in milioni	Diff. % rispetto all'obiettivo 2013 secondo le vecchie regole	Obiettivo pro capite in euro	Comune	Obiettivo di saldo 2013 in milioni	Diff. % rispetto all'obiettivo 2013 secondo le vecchie regole	Obiettivo pro capite in euro	Comune	Obiettivo di saldo 2013 in milioni	Diff. % rispetto all'obiettivo 2013 secondo le vecchie regole	Obiettivo pro capite in euro
Agrigento	+5,0	-9,7	+85	Forlì	+7,8	-8,1	+66	Piacenza	+8,2	-3,5	+79
Alessandria	+9,7	-8,5	+102	Frosinone	+4,5	-6,8	+94	Pisa	+10,2	-3,6	+116
Ancona	+12,4	-4,7	+120	Genova	+55,6	-2,7	+91	Pistoia	+7,1	-10,0	+79
Arezzo	+6,5	-6,0	+65	Grosseto	+7,5	-3,1	+92	Potenza	+7,4	-5,5	+108
Ascoli Piceno	+6,0	-2,2	+118	Imperia	+4,6	-7,3	+108	Prato	+11,6	-3,2	+62
Asti	+5,3	-7,2	+69	Isernia	+1,6	-2,4	+70	Ragusa	+7,9	-10,4	+107
Avellino	+4,3	-6,9	+77	La Spezia	+6,6	-4,4	+69	Ravenna	+11,8	-6,0	+74
Bari	+25,7	-10,3	+80	Lanusei	+0,7	-3,8	+130	Reggio Calabria	+13,6	-2,4	+73
Barletta	+3,9	-16,3	+42	Latina	+7,1	-6,8	+59	Reggio Emilia	+12,5	-9,3	+74
Belluno	+2,5	-4,9	+68	Lecce	+11,4	-9,9	+119	Rieti	+5,6	-9,4	+118
Benevento	+5,6	-15,7	+89	Lecco	+5,9	-5,4	+123	Rimini	+12,2	-3,9	+85
Bergamo	+12,4	-5,1	+104	Livorno	+13,0	-3,9	+81	Roma	+241,9	-28,2	+88
Biella	+3,5	-2,8	+76	Lodi	+5,5	-2,0	+125	Rovigo	+4,1	-6,3	+79
Bologna	+51,5	-3,3	+135	Lucca	+7,3	-6,0	+86	Salerno	+14,1	-16,1	+102
Brescia	+24,0	-10,2	+124	Macerata	+4,3	-9,2	+101	Sanluri	+0,8	-12,0	+99
Brindisi	+7,3	-14,9	+81	Mantova	+6,3	-6,8	+130	Sassari	+13,4	-12,2	+103
Cagliari	+23,9	-10,0	+153	Massa	+7,3	-5,0	+103	Savona	+5,8	-5,8	+93
Caltanissetta	+4,1	-0,3	+68	Matera	+3,2	-8,7	+53	Siena	+9,7	-3,1	+177
Campobasso	+5,2	-4,4	+102	Messina	+14,7	-1,8	+61	Siracusa	+12,2	-6,1	+98
Carbonia	+3,1	-14,4	+103	Milano	+193,3	-4,2	+146	Sondrio	+2,1	-4,3	+94
Caserta	+12,2	-1,4	+155	Modena	+22,6	-5,4	+123	Taranto	+13,0	-14,8	+68
Catania	+32,4	-7,2	+110	Monza	+13,7	-9,9	+111	Teramo	+2,7	-12,8	+50
Catanzaro	+7,6	-14,6	+82	Napoli	+102,3	-11,3	+107	Terni	+9,0	-7,6	+79
Chieti	+5,6	-10,6	+104	Novara	+11,2	-4,2	+107	Torino	+122,0	-1,9	+134
Como	+9,7	-3,1	+114	Nuoro	+4,3	-12,0	+118	Trapani	+7,3	-3,9	+103
Cosenza	+6,4	-5,8	+92	Olbia	+6,9	-17,7	+124	Treviso	+6,8	-2,2	+82
Cremona	+8,4	-2,2	+117	Oristano	+4,3	-9,1	+135	Varese	+8,5	-5,8	+104
Crotone	+3,7	-22,0	+59	Padova	+22,0	-5,7	+103	Venezia	+68,3	-5,3	+252
Cuneo	+5,1	-9,9	+91	Palermo	+60,9	-2,8	+93	Verbania	+2,6	-7,9	+82
Enna	+2,0	-18,5	+72	Parma	+21,4	-7,7	+115	Vercelli	+4,9	-6,6	+104
Fermo	+3,6	-10,7	+95	Pavia	+8,6	-2,9	+121	Verona	+23,1	-3,1	+87
Ferrara	+9,3	-1,0	+69	Perugia	+13,3	-3,4	+79	Vibo Valentia	+2,9	-4,2	+85
Firenze	+47,3	-0,9	+127	Pesaro	+6,7	-5,1	+70	Vicenza	+8,8	-4,3	+76
Foggia	+11,0	-9,7	+72	Pescara	+10,6	-4,3	+86	Viterbo	+5,2	-14,0	+82
								Totale Repubblica	+176,1	-5,1	+103

Nota: A L'Aquila l'obiettivo di saldo (+10,4 milioni; 144 euro a testa) è superiore del 110,2% rispetto a quello stabilito con le vecchie regole, che escludevano dal calcolo i fondi ai Comuni terremotati

Fonte: elaborazione del Centro Studi Sintesi - Unioncamere del Veneto su dati ministero dell'Interno

Il regime delle stazioni appaltanti

Il vincolo non vale se il committente appartiene alla Pa

Il debito fiscale può fermare i pagamenti

PAGINA A CURA DI

Paolo Parodi
Benedetto Santacroce

La solidarietà tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali e per l'Iva non si applica quando il committente sia una Pa o un soggetto tenuto ad applicare il Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), come per esempio i concessionari di servizi pubblici e le società con capitale pubblico. Allo stesso modo, il committente pubblico non deve acquisire dall'appaltatore alcuna attestazione di regolarità per le ritenute sul personale e per l'Iva sulle fatture emesse (articolo 35, comma 28-ter, del Dl 223/2006).

Attenzione, però. I debiti dell'appaltatore iscritti a ruolo, sia quelli tributari che di altra natura (si può trattare anche di multe o contributi non pagati), possono portare a uno stop dei pagamenti. Prima di liquidare cifre oltre i 10 mila euro, la Pa deve verificare se l'appaltatore ha a suo carico cartelle esattoriali insolte per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo. Equitalia è chiamata a rispondere entro 5 giorni dalla richiesta della Pa.

Si potrebbero poi presentare situazioni in cui una pubblica amministrazione è appaltatore in un contratto in cui il commit-

tente è un soggetto privato. In queste circostanze, il committente privato deve chiedere l'attestazione sulla regolarità dell'appaltatore per le ritenute fiscali e per l'Iva. E l'appaltatore - sebbene pubblico - dovrà acquisire la documentazione sulla regolarità fiscale dell'eventuale subappaltatore.

Previdenza

Anche la solidarietà in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi non trova applicazione per il settore pubblico. In questo caso, però, l'esclusione riguarda le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 (per esempio, Comuni, Province, Regioni, Asl, università) e non tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, le società a totale partecipazione pubblica o i concessionari di servizi pubblici, pur essendo esonerati da solidarietà fiscale, non possono invece sottrarsi alla responsabilità solidale in materia di contributi e premi assicurativi.

Parallelamente, tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici devono - prima di eseguire il pagamento a fronte di contratti di appalto pubblico - acquisire tele-

maticamente il documento unico di regolarità contributiva (Durc). In caso di irregolarità, il pagamento andrà a coprire il debito contributivo verso gli istituti (si veda l'articolo a lato).

Retribuzioni

La disciplina di riferimento sulle retribuzioni ai dipendenti è contenuta nell'articolo 1676 del Codice civile e si applica anche ai contratti di appalto pubblico nella misura in cui rientrano nel perimetro di definizione del contratto di appalto (articolo 1655 del Codice civile): sono esclusi da questo tipo di solidarietà, pertanto, i soli appalti pubblici che hanno per oggetto forniture di beni.

In caso, poi, di retribuzioni non versate dall'appaltatore privato, l'articolo 5 del Dpr 207/2010 stabilisce che il funzionario responsabile del procedimento presso la Pa appaltante lo invita per iscritto a provvedere al pagamento entro 15 giorni, durante i quali la richiesta può essere contestata. Se l'appaltatore non provvede a regolarizzare la sua situazione o non contesta il rilievo entro quel termine, la Pa può pagare ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando l'importo dalle somme dovute all'appaltatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 28



Gli esempi

Gli obblighi della Pa in caso di appalto pubblico

	IL CASO	LA SOLUZIONE
 <p>LE BUSTE PAGA</p>	<p>I dipendenti dell'appaltatore non percepiscono le retribuzioni loro spettanti e rappresentano formalmente, ma senza presentare un'istanza in sede giudiziale, la situazione alla stazione appaltante pubblica facendo leva su quanto previsto dall'articolo 1676 del Codice civile. Quale procedura deve essere adottata dalla stazione appaltante?</p>	<p>Il responsabile unico del procedimento (Rup) invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Se non è contestata la fondatezza della richiesta, la pubblica amministrazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto</p>
 <p>IL DURC IRREGOLARE</p>	<p>La Pa deve pagare l'appaltatore ma non è regolare il Durc del solo subappaltatore. L'importo dello stato avanzamento lavori (Sal) è pari a 100 (al netto della ritenuta 0,50%). La quota di spettanza del subappaltatore è 30 mentre le irregolarità da Durc ammontano a complessivi 40. Quanta parte di Sal può essere pagata all'appaltatore? Scatta l'intervento sostitutivo?</p>	<p>Se l'irregolarità è del solo subappaltatore, l'intervento sostitutivo non può comunque eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare (circolare 3/2012 del ministero del Lavoro). Nel caso specifico, la Pa dovrà pagare 70 all'appaltatore e dovrà essere attivato intervento sostitutivo su 30</p>
 <p>IL DEBITO TRIBUTARIO</p>	<p>La stazione appaltante pubblica deve pagare un lavoro effettuato da un privato per un valore pari a 15mila euro. Dopo aver inviato la richiesta a Equitalia, la risposta arrivata entro i termini porta la pubblica amministrazione in questione a conoscenza di un debito tributario dell'impresa ormai iscritto a ruolo e pari a 14mila euro. Cosa succede in questo caso?</p>	<p>La Pa può pagare solo mille euro mentre nei 30 giorni successivi alla risposta non può pagare i 14mila euro pari al debito. Se durante la sospensione, l'appaltatore dovesse adempiere ai suoi obblighi, o intervenissero provvedimenti di sgravio della somma dovuta, Equitalia lo comunica alla Pa indicando l'importo che potrà essere saldato all'appaltatore</p>
 <p>IL COMMITTENTE PRIVATO</p>	<p>Un'impresa commissiona a un istituto pubblico di ricerca un'analisi sulla qualità dell'acqua. L'appaltatore è tenuto a rilasciare attestazione di regolarità del versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute fiscali sui dipendenti impegnati nell'appalto? Si configura in questo caso un'ipotesi di responsabilità solidale nell'appalto?</p>	<p>Il committente deve cautelarsi perché in questa circostanza non opera l'esonero da responsabilità solidale. Prima di effettuare il pagamento per il lavoro svolto, richiederà l'attestazione di regolarità relativa all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute fiscali sui dipendenti all'istituto pubblico di ricerca che sarà, quindi, tenuto a rilasciarla</p>

IRREGOLARITÀ DEL DURC

L'ente «ripiana» gli importi evasi

❖ Tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici prima di eseguire il pagamento devono richiedere telematicamente il documento unico di regolarità contributiva. Qualora non fosse regolare, la Pa è chiamata a sostituirsi al debitore principale (Inps, Inail, Cassa edile) versando in tutto o in parte le somme dovute in virtù del contratto di appalto direttamente agli istituti previdenziali creditori (articolo 4 del Dpr 207/2010). Se le scoperture contributive sono inferiori al totale da pagare, la stazione appaltante verserà all'appaltatore solo l'eccedenza rispetto ai contributi omessi.

Per l'importo delle scoperture (fino al massimo del totale fattura al netto della ritenuta 0,50%) occorre quindi attivare un intervento sostitutivo. Ma come? La stazione appaltante deve comunicare a Inps, Inail e Cassa edile (tramite posta elettronica certificata) la volontà di eseguire il pagamento a tali istituti. Se però il pagamento da effettuare è inferiore rispetto alla scoperta contributiva verso più istituti, bisognerà adottare un criterio proporzionale (come indicato nella circolare 3/2012 del ministero del Lavoro) in base alle "quote" di ciascun ente nel totale dei contributi non versati. A fronte della risposta ricevuta, entro 30 giorni, la

stazione appaltante deve eseguire il pagamento con modello F24 o F24EP da compilare secondo le istruzioni della risoluzione 34/E/12 e 10/E/13.

In caso di subappalto, il vincolo solidaristico previsto dagli articoli 1676 del Codice civile e 118, comma 6, del Dlgs 163/2006 fa riferimento al solo personale impiegato nell'appalto. Anche in questo caso va fatto riferimento alla circolare 3/2012 del Lavoro per l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4 del Dpr 207/2010. Vediamo nel dettaglio.

❖ In caso di Durc non regolare sia in capo all'appaltatore che in capo al subappaltatore, l'intervento sostitutivo sulle scoperture del subappaltatore deve aversi solo a seguito di somme residue dopo che sono stati effettuati versamenti per intervento sostitutivo su scoperture dell'appaltatore.

❖ In caso di scoperture del solo appaltatore, l'intervento sostitutivo non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.

❖ Se l'irregolarità è del solo subappaltatore e le somme a lui dovute non sono sufficienti a coprire integralmente le scoperture da Durc irregolare, l'intervento sostitutivo fino a capienza svincola comunque le somme dovute a favore dell'appaltatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Casa, dietro le tasse nessuna strategia

IMMOBILI

Ancora più dei numeri, colpisce il modo in cui si è arrivati a 57 miliardi di imposte sul mattone. A dicembre del 2011, quando il Governo Monti ha varato la manovra "salva-Italia", c'era la giustificazione dell'emergenza. Da allora in poi, però, non si è vista né una strategia generale, né un minimo di manutenzione delle norme. L'Imu continua a premiare le case sfitte e a penalizzare le locazioni a canone concordato. Le imprese di costruzione continuano a pagare le imposte sulle case invendute. Da gennaio la riforma del lavoro si finanzia con un aumento dell'Irpef sugli affitti. E da luglio la Tares presenterà un conto più salato di un miliardo a famiglie e imprese. Qualcuno aveva anche pensato di tagliare la detrazione sui mutui. Con le compravendite in calo del 25%, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.



Mancano i dati Imu definitivi necessari per chiudere i conti 2012 - Diffida del Prefetto per chi sfora il 30 aprile

Rischio commissari per tutti i Comuni

Patrizia Ruffini

Le ragioni dei Comuni e delle Province sono "bloccate", sia sul fronte della programmazione del **bilancio preventivo 2013** (la cui scadenza è stata già spostata al 30 giugno) sia su quello della chiusura del **consuntivo 2012**, nonostante manchino pochi giorni al termine della consegna dei documenti ai consiglieri. Ad aggravare la situazione quest'anno è la novità dell'equiparazione della mancata approvazione del rendiconto entro il

termine del 30 aprile alla mancata approvazione del bilancio (Dl 174/2012, articolo 3, comma 1, lettera l). Per cui, se il consiglio non approva il rendiconto entro la fine del prossimo mese, scatteranno le procedure previste dall'articolo 141, comma 2 del Tuel, secondo cui il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, fissa un termine di 20 giorni per l'approvazione della delibera, decorso il quale nomina un commissario e scioglie il consiglio.

Per chiudere i rendiconti man-

cano i dati definitivi del gettito dell'Imu 2012, dopo l'accertamento convenzionale (stime dell'Economia del 15 ottobre) e quindi del Fondo sperimentale di riequilibrio, ora fondo di solidarietà, no-

EFFETTI A CATENA

Le cifre sugli incassi sono indispensabili anche per certificare il Patto entro il 31 marzo ed evitare le sanzioni

nostante la norma preveda che «a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali» (articolo 9, comma 6 bis del d.l. 174/2012).

Alla luce delle prime evidenze di determinazione del gettito in-

cassato ad aliquota base - ha scritto l'Anci la settimana scorsa ai ministeri dell'Economia e dell'Interno - un numero rilevante di Comuni presenta una riduzione di risorse assolutamente insostenibile (oltre un miliardo di euro), non riconosciute finora da parte del governo. Da qui la richiesta, insieme al riconoscimento, di un meccanismo che consenta ai Comuni di mantenere a bilancio le somme non incassate come residui.

L'incertezza dei dati Imu 2012 rende difficile anche la certifica-

zione dei risultati finali del Patto per il 2012 (per i Comuni sopra i 5 mila abitanti), che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, e spedita al ministero dell'Economia entro il termine perentorio del 31 marzo.

Fra le novità delle operazioni del rendiconto 2012 va ricordato l'obbligo della verifica dei debiti e i crediti delle società verso gli enti controllanti, che dovranno trovare corrispondenza nei residui attivi e passivi risultanti dal bilancio del Comune o della Provincia alla stessa data. In presenza di discordanze, occorre indicare la motivazione e adottare subito (comunque entro l'esercizio finanziario in corso), i provvedimenti necessari a riconciliare le

partite debitorie e creditorie.

Ancora, dal rendiconto 2012 trovano applicazione i nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, aggiornati con decreto del ministero dell'Interno del 22 febbraio scorso.

Infine, ad agitare i lavori di chiusura dei conti, quest'anno c'è anche la prospettiva dell'armonizzazione dei bilanci e della contabilità, alla quale si comincia ad ispirare il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Ci si attende quindi una immediata azione chiarificatrice che elimini le incertezze, senza la quale appare inevitabile la proroga dei termini per la certificazione del Patto di stabilità e per l'approvazione del rendiconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tributi. L'annullamento dei lotti fino al 1999 (non superiori a 2mila euro) riguarda quasi esclusivamente le entrate locali

Ruoli rottamati senza controlli

L'addio alle vecchie cartelle non distingue fra partite recuperabili o «perse»

Maurizio Fogagnolo

Un premio ai contribuenti insolventi, a causa dell'inefficienza del sistema della riscossione, che rischia di creare l'ennesimo danno per i Comuni.

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 527-529) ha previsto la **rottamazione delle cartelle** di importo fino a 2.000 euro iscritte a ruolo fino al 1999; l'annullamento automatico scatterà il 1° luglio 2013, senza alcun obbligo per Equitalia di giustificare per quali ragioni la riscossione non sia arrivata.

La norma riguarda solo marginalmente le entrate erariali, caratterizzate da importi più elevati, e coinvolge quasi tutti i crediti dei Comuni, che rischiano di ve-

dersi annullare le partite iscritte a ruolo prima del 2000, senza distinzione tra quelle davvero non riscuotibili e quelle ancora oggetto di procedure esecutive.

L'annullamento automatico, non essendo preceduto dall'accertamento dell'effettiva irrecuperabilità, comporterà un vantaggio ingiustificato per i contribuenti solvibili e un danno per gli enti impositori; su questi graveranno anche le spese di riscossione, al contrario di quanto avvenuto con la rottamazione delle cartelle erariali introdotta dall'articolo 12 della legge 289/2002, che richiedeva il versamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo per accedere alla sanatoria oltre al rimborso

delle spese procedurali dovute al concessionario.

La norma inoltre non prevede la possibilità per gli enti impositori di indicare quali posizioni intendano continuare a perseguire, eventualmente subentrando a Equitalia nella procedura esecutiva: se è infatti vero che l'annullamento riguarderà in buona parte vecchie partite iscritte a ruolo (relative all'Iciap, ai primi

LA «SANATORIA»

Esclusa automaticamente ogni forma di responsabilità dei concessionari con l'eccezione del dolo ma non della colpa grave

ruoli coattivi Ici e Tarsu, senza dimenticare le multe), non si può escludere che per alcune di queste partite il Comune potrebbe avere ancora interesse a procedere: per esempio nel caso di contribuenti iscritti a ruolo per più anni, anche successivi al 1999, che si vedrebbero azzerare il debito per i ruoli precedenti, mentre l'esecuzione continuerebbe per i debiti successivi.

Nello stesso tempo, intervenendo su ruoli per cui vigeva il sistema del non riscosso per riscosso, con anticipazione da parte del concessionario delle somme iscritte a ruolo, la norma rischia non solo di azzerare partite registrate per anni come residui attivi da riscuotere, con cui sono sta-

te coperte le spese successive, ma di obbligare inoltre i Comuni a restituire ai concessionari somme anticipate e mai riscosse, magari per responsabilità dello stesso concessionario.

Sotto questo profilo, alle soglie della fuoriuscita di Equitalia dalla riscossione delle entrate dei Comuni, la norma appare quindi più che altro finalizzata a sciogliere a favore dell'agente della riscossione l'intricato nodo di chi dovrà rispondere della mancata riscossione delle entrate locali iscritte a ruolo negli ultimi vent'anni, che ad oggi ammontano ad oltre 30 miliardi di euro.

A fronte di un legislatore che negli ultimi anni ha solo rinviato il problema, spostando il ter-

mine entro cui Equitalia avrebbe dovuto presentare ai Comuni comunicazioni di inesigibilità (termine che il comma 530 della legge di stabilità 2013 ha spostato al 31 dicembre 2013 per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011), appare quindi evidente che l'annullamento automatico costituisce il modo più semplice per risolvere il problema: azzerando i crediti e dando inizio a una procedura che - se negli anni prossimi fosse estesa ai ruoli resi esecutivi dopo il 1999 - farebbe venire meno il problema della inesigibilità dei crediti, ottenendo questo risultato tramite la loro progressiva eliminazione.

© F. RODRIGUEZ/ESPRESSO

L'alternativa. Le strade disponibili

Ingiunzione unica via per proseguire

La rottamazione dei ruoli esclude l'applicabilità di ogni controllo da parte dell'ente impositore sui crediti che verranno annullati, e prevede che non si potrà procedere a giudizio di responsabilità nei confronti dei concessionari, se non per i casi di dolo.

L'esclusione della possibilità di un giudizio di responsabilità in caso di colpa grave renderà inattaccabili gli ex concessionari anche se non abbiano effettuato l'attività esecutiva, o abbiano lasciato prescrivere i crediti

senza notificare le cartelle (salvo quando sia dimostrabile una volontà dolosa), e introdurrà quindi una sanatoria di tutte le eventuali inadempienze degli ex concessionari.

Per evitare le notevoli incongruenze della norma, è necessario un intervento, anche in sede di attuazione a livello regolamentare, che preveda in primo luogo, il riconoscimento della rilevanza della colpa grave ai fini del giudizio di responsabilità, elimini l'annullamento automatico per le parti-

te oggetto di procedure esecutive, con obbligo per Equitalia di proseguire nell'attività sino alla chiusura della procedura, salva diversa indicazione dell'ente impositore.

Va prevista inoltre la possibilità per gli enti creditori di manifestare il proprio interesse a mantenere attive determinate partite iscritte nei ruoli ante 1999, soprattutto nei casi di contribuenti che risultino solvibili o siano iscritti a ruolo coattivo anche per anni successivi. Sarebbe necessario inoltre non ap-

plicare in capo agli enti impositori le spese dell'attività esecutiva, salvo nell'ipotesi in cui la richiesta di annullamento venga confermata dall'ente in seguito a una comunicazione da parte di Equitalia.

Pur a fronte di queste modifiche, gli enti che non intendano subire passivamente l'applicazione di queste norme dovranno verificare entro il 30 giugno l'interesse a proseguire nella riscossione delle partite ante 1999 che risultino ancora incassabili, interrompendo la proce-

dura di annullamento mediante notifica ai contribuenti interessati di un'ingiunzione che si affianchi al ruolo come titolo esecutivo e giustifichi la prosecuzione diretta dell'attività esecutiva anche dopo l'annullamento della cartella; oppure intervenendo direttamente nelle procedure esecutive proposte dal concessionario ed ancora pendenti, per evitare che all'annullamento della cartella possa seguire la cancellazione della procedura esecutiva.

Si tratta peraltro di procedure molto complesse, che richiedono la conoscenza di quale sarà il concreto impatto di queste disposizioni sui crediti vantati in particolare dai Comuni, che

dovranno quindi attivarsi nei confronti di Equitalia per sapere quali crediti iscritti come residui attivi rientreranno nella cancellazione automatica, quali somme dovranno eventualmente essere restituite all'agente della riscossione a fronte delle anticipazioni effettuate in forza del non riscosso per riscosso, quali procedure esecutive verranno interrotte dall'applicazione delle nuove norme e con addebito di quali spese per l'ente impositore, per decidere in modo compiuto quali iniziative adottare per tutelare l'interesse alla corretta riscossione delle proprie entrate.

M.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Indirizzi dalla Giunta

Il dirigente può fissare gli organici

Federica Caponi

È legittima la determinazione con cui il dirigente comunale, previa individuazione dei profili professionali ritenuti utili, ha rideterminato la **dotazione organica** dell'ente. La Giunta ha dettato i principi in base ai quali intervenire sulla dotazione organica, demandando al dirigente l'attuazione. La determinazione pertanto non costituisce autonomo esercizio di governo, ma è espressione del potere gestionale di organizzazione del personale.

Questo il principio sancito dal Consiglio di stato, con la sentenza 96/2013 con cui è stato respinto il ricorso presentato da un dipendente del Comune contro la determinazione del dirigente.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la Giunta, avendo dettato i principi in base ai quali intervenire sulla dotazione organica, ha legittimamente demandato al dirigente competente per materia l'attuazione della concreta struttura organizzativa.

La Giunta non ha quindi delegato propri poteri al dirigente, ma ha invece correttamente demandato a quest'ultimo la concretizzazione della propria impostazione di principio. Secondo i giudici, con l'atto di indirizzo la Giunta avrebbe rispettato l'articolo 48, com-

ma 3 del Tuel, secondo cui «è di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio», e nella determina l'articolo 107, in base al quale «spettano ai dirigenti gli atti di organizzazione e gestione del personale». Secondo il consiglio di stato, la Giunta può approvare solo i principi in base ai quali intervenire. Per prassi, negli enti il potere della Giunta sull'organizzazione del personale è sempre stato esercitato con atti di contenuto prevalentemente gestionale.

La dotazione organica, ad esempio, è approvata generalmente con delibera di Giunta in cui sono definiti non solo i profili professionali necessari, ma sono indicati anche i contingenti quantitativi che costituiscono l'assetto ottimale. L'interpretazione fornita dal Consiglio di stato appare innovativa, anche se risulta in linea con il dettato testuale del Tuel.

L'autonomo esercizio di governo, al più alto livello amministrativo, del potere di organizzazione del personale dovrebbe effettivamente essere attuato approvando atti di indirizzo che definiscono i principi cui dovranno attenersi i dirigenti nello svolgimento delle loro attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE SCADENZEA CURA DI **Claudio Carbone****INDEBITAMENTO****Riduzione dello stock**

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 i comuni devono trasmettere la certificazione sulle operazioni di riduzione dell'indebitamento effettuate fino al 31/12/2012 e sostitutive del taglio del fondo di riequilibrio ex articolo 16, comma 6, del Dl 95/2012, alla Prefettura competente, che trasmetterà in via telematica copia della certificazione al ministero dell'Interno, trattenendo gli originali ai propri atti. (*Dm Interno 31 gennaio 2013 e Comunicato dello stesso ministero del 14 febbraio 2013; normativa e approfondimento sul sito www.entilocali.ilsole24ore.com*)

CONTROLLI**Certificazione costi dei servizi**

Entro il 2 aprile 2013 deve essere trasmessa alla Prefettura, da parte degli enti strutturalmente deficitari o dissestati, nonché da parte degli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, la certificazione sulla copertura minima, realizzata nel 2012, dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei

rifiuti urbani e del servizio acquedotto. (*Articolo 243 del Tuel; Dm 20 dicembre 2012*)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E TOSAP**Prospetto riepilogativo**

Il comune o il concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale. (*Articoli 4, comma 2, e 8, comma 2, del Dm 26 aprile 1994*)

RISCOSSIONE**Enti creditori e contribuenti**

Il 29 marzo 2013 scade il termine entro il quale l'ente creditore è tenuto a comunicare con raccomandata A/r o con Pec ai debitori obbligati all'attivazione, la conferma della correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio. (*Articolo 1, commi da 4537 a 543, della legge 228/2012; normativa e approfondimento sul sito www.entilocali.ilsole24ore.com*)

Agricoltura. La tassazione del reddito dominicale

Sostituzione estesa alla società semplice

Gian Paolo Tosoni

■ L'affitto del terreno determina l'assoggettamento del reddito dominicale all'Irpef anche se il possessore è una persona fisica o una società semplice; invece, la concessione in comodato gratuito evita l'imposizione diretta.

Secondo l'articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011 l'Imu sostituisce - con riferimento ai soli redditi fondiari - l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione al possesso di immobili (fabbricati e terreni) a condizione che questi risultino non locati. Il riferimento ai soli redditi fondiari fa sì che l'effetto sostitutivo si produca quando il possessore dell'immobile è una persona fisica anche in qualità di socio di una società

semplice nei confronti del quale si applica la tassazione per trasparenza ai fini delle imposte dirette. In questo secondo caso, infatti, il reddito mantiene la natura della categoria di appartenenza in capo al socio persona fisica (sempre che questi detenga la partecipazione non in regime d'impresa).

Il reddito fondiario prodotto da un terreno è formato da due componenti: il **reddito agrario** e quello dominicale. Il primo rappresenta il reddito medio ritraibile dallo sfruttamento del terreno; e infatti, se è dato in affitto per uso agricolo, concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario. Il **reddito dominicale**, invece, è tassabile in ogni caso dal soggetto che ne detiene il possesso a titolo di pro-

prietà o di un altro diritto reale.

L'Imu colpisce il soggetto possessore dell'immobile, e di conseguenza si applica sulla componente dominicale del reddito fondiario. Ne deriva che l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef si manifesta per i terreni non affittati posseduti da persone fisiche e società semplici esclusivamente con riferimento a tale componente.

Ciò è stato confermato dalla circolare 5/E/2013 con la quale l'Agenzia ha chiarito che il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi in capo al soggetto conduttore del terreno.

Nell'ipotesi in cui il terreno risulti concesso in affitto, invece, il relativo reddito dominicale sconta l'Irpef e le relative addizionali. La circolare precisa che non rientrano nell'ipotesi dei terreni affittati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito.

In tal senso occorre anche

considerare che l'effetto sostitutivo si verifica non solo sulla quantificazione del reddito complessivo da assoggettare all'Irpef, ma anche sulla determinazione relative deduzioni e detrazioni. Infatti ai fini reddituali il reddito dominicale dei terreni non locati non viene considerato ad alcun effetto.

Inoltre, la circolare 5/E ha chiarito che continuano ad applicarsi le imposte dirette nel momento in cui si verifica un'esenzione ai fini Imu. È questo il caso dei terreni - anche se incolti - ricadenti in aree montane o di collina delimitate in virtù dell'articolo 15 della legge 984/77 dalla circolare 9/93, i quali scontano quindi le imposte dirette.

Infine, il reddito dominicale rimane assoggettato ad imposta quando il possesso del terreno non locato rientra nella fattispecie di un'impresa commerciale (ad esempio, Snc proprietaria, o socio di società semplice).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tuto degli enti deve prevedere:

- ⌘ il divieto di distribuire utili o avanzi;
- ⌘ l'obbligo di reinvestire tutti gli utili nell'attività istituzionale;
- ⌘ la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente ad altro ente con attività omogenea (articolo 148 del Tuir).

Resta salva la possibilità di distribuire utili se previsto dalla legge o a favore di altro ente non commerciale.

Gli enti hanno cinque anni di tempo per adeguare lo statuto (articolo 1, comma 161, legge 296/07) in quanto il termine fissato dal decreto 200/12 al 31 dicembre scorso è ordinario e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento.

G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. L'assorbimento delle imposte dirette fa crescere detrazioni e deduzioni

L'Imu premia lo «sfitto»: in Unico l'Irpef si azzerava

Agevolate anche le case ai parenti ma non i beni d'impresa

**Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarengi**

Il **Imu** cancella l'**Irpef** dalla dichiarazione dei redditi. Per il periodo di imposta 2012 si applicheranno – per la prima volta – le disposizioni che azzerano le imposte dirette (Irpef e addizionali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (articolo 8, Dlgs 23/2011).

La tematica è stata recentemente approfondita dall'Agenzia con la circolare 5/E dell'11 marzo scorso. L'effetto "sostituzione" determina ricadute dirette sulla determinazione del reddito complessivo, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, ove rapportate a questo parametro. Quindi un minor reddito complessivo può determinare l'incremento delle agevolazioni spettanti (ad esempio, per figli a carico). Inoltre, gli immobili non affittati o non locati non concorrono nemmeno alla verifica del superamento del limite di 500 euro di redditi fondiari, sino al quale non risulta dovuta l'imposta (articolo 11 del Tuir).

Quando scatta la sostituzione

La sostituzione per il reddito dei fabbricati non locati, tra i quali rientrano anche quelli tenuti a disposizione (per i quali, se abitativi, la rendita era maggiorata di 1/3), quelli dati in comodato (ad esempio a parenti, a patto che l'accordo sia genuino) e quelli destinati a uso promiscuo del pro-

fessionista. La sostituzione non si applica invece per:

- redditi agrario dei terreni;
- redditi dei fabbricati locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario ex articolo 43 del Tuir (cioè gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- redditi degli immobili posseduti da soggetti Ires. In quest'ultimo caso, eventuali problemi di duplicazione del carico fiscale (come capitava per l'Ici) si determinano solo nel caso di fabbricati di qualsiasi tipo locati a terzi, oppure di fabbricati patrimonio.

Analogamente, non si applica la sostituzione quando dai medesimi beni immobili non si ricavano redditi fondiari bensì redditi diversi, come può accadere per l'affitto di un fondo per usi non agricoli, oppure per le indennità di occupazione.

Nessuna sostituzione si produce nel caso di immobili esenti da Imu. In tale fattispecie, però, non rientrano quelli inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si veda il focus a fianco).

La locazione parziale

L'Agenzia analizza anche le ipotesi di locazione di un fabbricato per una sola parte d'anno. Ove si sia optato per la cedolare secca, il riferimento al bene

comporta comunque la necessità di frazionamento delle indicazioni in dichiarazione su due differenti righe. Diversamente, ove non si voglia o non si possa optare per la tassa piatta, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali per la sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre sono comunque do-

vute le imposte dirette per il restante periodo.

Se l'immobile locato è l'abitazione principale per il proprietario, l'Imu esplica l'effetto di sostituzione solo qualora la rendita catastale, rivalutata del 5%, risulti maggiore del canone annuo di locazione. Se non è così, vanno pagati tutti i tributi, sia diretti che municipali. Ove la locazione di parte della prima casa sia relativa a una frazione del periodo di imposta, il confronto tra i due parametri (rendita rivalutata e canone imponibile) deve essere effettuato solo per il relativo periodo coperto da locazione.


Quanto alla deduzione per abitazione principale, la circolare precisa che, poiché il reddito della prima casa risulta assorbito dal principio di sostituzione, la deduzione non risulta di fatto applicabile. In caso di immobile (abitazione principale) locato, sino al 2011 la deduzione spettava solo nel caso in cui la rendita rivalutata fosse superiore al canone imponibile; diversamente, dal 2012 ove l'Imu svolge funzione "assorbente" la deduzione non trova applicazione, salvo il caso di effettuare verifiche separate nel caso di locazioni per parte d'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Circolare 5/E/13 e risoluzione 4/DF/13
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un vantaggio per gli inagibili

Un fabbricato si considera inagibile o inabitabile quando la struttura è fatiscente e inadatta all'utilizzo per problemi di sicurezza, o quando non è dotato degli impianti tecnologici indispensabili al suo utilizzo, e tale mancanza non è superabile con semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tal caso, risulta dovuta solo l'Imu – peraltro su imponibile dimezzato – in quanto l'immobile non può essere considerato esente da imposta municipale e, quindi, opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef. Il bene va comunque indicato nel 730 o in Unico.

Gli esempi

L'incrocio tra Irpef e Imu nel 730 e in Unico 2013

L'ABITAZIONE IN COMODATO

Lucia Verdi possiede un'abitazione a Brescia data in comodato al proprio figlio, che ha stabilito nell'immobile la propria dimora abituale, mediante contratto scritto, regolarmente registrato. Il reddito del fabbricato risulta esente Irpef in quanto assoggettato a Imu con l'aliquota comunale dell'1,06%, pari a un'imposta annua di 1.425 euro. Il codice di utilizzo 10 indica che il fabbricato è dato in uso gratuito a un familiare che vi dimora abitualmente

Reddito catastale	Utilizzo	Posse- sione giorni	Posse- sione percentuale	Codice catastale	Canone di locazione	Gas particolare (iva?)	OPERA PUBBLICA	CODICE COMUNE	IMU dovuta per il 2012	Canone secca	Esenzione IMU
840,00	10	365	100		00			B157	1.425,00		
REDDITI IRPEF/IRPEF/IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IRPEF/IMU	Alibazione principale	Immobili non locati					840,00

L'AFFITTO PER 6 MESI

Luigi Bianchi possiede un'abitazione a Brescia che, nel corso del 2012, è stata locata per 6 mesi, con applicazione del regime della cedolare secca. Per la restante parte dell'anno l'immobile è rimasto sfitto, in quanto non si è riusciti a trovare un nuovo inquilino. Il calcolo dell'Imu non cambia perché entrambe le situazioni sono tassate con aliquota comunale dell'1,06%, ma nei 6 mesi come immobile sfitto, l'Irpef non è dovuta. Il codice utilizzo 3 indica la locazione in libero mercato (primo rigo), mentre il codice 2 indica che il bene è tenuto a disposizione (secondo rigo)

Reddito catastale	Utilizzo	Posse- sione giorni	Posse- sione percentuale	Codice catastale	Canone di locazione	Gas particolare (iva?)	OPERA PUBBLICA	CODICE COMUNE	IMU dovuta per il 2012	Canone secca	Esenzione IMU
840,00	3	181	100	3	2.992,00			B157	1.425,00	X	
REDDITI IRPEF/IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IRPEF/IMU	Alibazione principale	Immobili non locati					423,00
840,00	2	184	100		00		X	B157	00		

L'UFFICIO RISTRUTTURATO

Paolo Rossi possiede un locale uso ufficio (categoria A/10) che, nel corso del 2012, è stato locato per 4 mesi, con applicazione del regime ordinario. Per la restante parte dell'anno l'immobile è rimasto sfitto, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione che lo hanno reso inagibile, con conseguente riduzione del 50% della base imponibile Imu, ferma restando l'aliquota dell'1,06 per cento. Nel periodo in cui è rimasto sfitto, l'Irpef non è dovuta. Il codice utilizzo 3 indica la locazione in libero mercato (primo rigo), mentre il codice 2 indica che il bene è tenuto a disposizione (secondo rigo)

Reddito catastale	Utilizzo	Posse- sione giorni	Posse- sione percentuale	Codice catastale	Canone di locazione	Gas particolare (iva?)	OPERA PUBBLICA	CODICE COMUNE	IMU dovuta per il 2012	Canone secca	Esenzione IMU
1.050,00	3	120	100	1	3.156,00			B157	594,00		
REDDITI IRPEF/IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IRPEF/IMU	Alibazione principale	Immobili non locati					705,00
1.050,00	2	245	100		00		X	B157	00		X

LA LOCAZIONE PARZIALE

Marco Giallini, che utilizza il modello 730, possiede un'abitazione destinata a dimora principale, parzialmente affittata in regime ordinario Irpef per 6 mesi nel corso del 2012. Per la restante parte dell'anno l'immobile è esclusivamente destinato ad abitazione principale. Per la prima frazione d'anno, il canone di locazione abbattuto del 15% (2.400 - 15% = 2.040) risulta superiore alla rendita catastale rivalutata, con la conseguenza che sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per la seconda frazione d'anno, invece, l'Imu versata assorbe l'Irpef, con la conseguenza che non si deve nemmeno conteggiare la deduzione per abitazione principale, in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA												
	RENDITA	UTILIZZO	POSSE- sione giorni	POSSE- sione percentuale	CODICE CATASTALE	CANONE DI LOCAZ. IMU	GAS PARTICOLARE	OPERA PUBBLICA	CODICE COMUNE	IMU DOVUTA PER IL 2012	DEDUZIONE SECCA	ESENZIONE IMU
B1	900,00	11	181	100	1	2.040,00			B157	405,00		
B2	900,00	1	184	100		00		X	B157	00		

IL MAGAZZINO DELLA SRL

La Alfa Srl detiene un immobile di categoria C/2, adibito a uso magazzino e utilizzato direttamente. Per i soggetti Ires non si produce mai alcun effetto sostituzione, con la conseguenza che il pagamento dell'Imu non determina alcuna modifica alle consolidate regole di determinazione dell'Ires. Nel caso di specie, peraltro, l'immobile non determina alcuna imposizione diretta

L'ABITAZIONE DELLA SRL

Una Srl detiene un immobile abitativo, prima destinato a sede sociale, poi trasferita in altro fabbricato. Ai sensi dell'articolo 90 del Tuir, la rendita del fabbricato abitativo (cosiddetto bene patrimoniale) deve essere tassata ai fini Ires, mediante una variazione in aumento nel quadro RF del modello Unico. Pertanto, il pagamento dell'Imu non determina alcun effetto di sostituzione. A medesime conclusioni, peraltro, si giungerebbe nel caso di fabbricato locato a terzi, similmente a quanto accade per le persone fisiche

NORME E TRIBUTI

L'Imu premia lo sfitto: in Unico l'Irpef si azzerava

Il pagamento dell'Imu non determina alcun effetto di sostituzione. A medesime conclusioni, peraltro, si giungerebbe nel caso di fabbricato locato a terzi, similmente a quanto accade per le persone fisiche

Il reddito del fabbricato risulta esente Irpef in quanto assoggettato a Imu con l'aliquota comunale dell'1,06%, pari a un'imposta annua di 1.425 euro. Il codice di utilizzo 10 indica che il fabbricato è dato in uso gratuito a un familiare che vi dimora abitualmente

Luigi Bianchi possiede un'abitazione a Brescia che, nel corso del 2012, è stata locata per 6 mesi, con applicazione del regime della cedolare secca. Per la restante parte dell'anno l'immobile è rimasto sfitto, in quanto non si è riusciti a trovare un nuovo inquilino. Il calcolo dell'Imu non cambia perché entrambe le situazioni sono tassate con aliquota comunale dell'1,06%, ma nei 6 mesi come immobile sfitto, l'Irpef non è dovuta. Il codice utilizzo 3 indica la locazione in libero mercato (primo rigo), mentre il codice 2 indica che il bene è tenuto a disposizione (secondo rigo)

Paolo Rossi possiede un locale uso ufficio (categoria A/10) che, nel corso del 2012, è stato locato per 4 mesi, con applicazione del regime ordinario. Per la restante parte dell'anno l'immobile è rimasto sfitto, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione che lo hanno reso inagibile, con conseguente riduzione del 50% della base imponibile Imu, ferma restando l'aliquota dell'1,06 per cento. Nel periodo in cui è rimasto sfitto, l'Irpef non è dovuta. Il codice utilizzo 3 indica la locazione in libero mercato (primo rigo), mentre il codice 2 indica che il bene è tenuto a disposizione (secondo rigo)

Marco Giallini, che utilizza il modello 730, possiede un'abitazione destinata a dimora principale, parzialmente affittata in regime ordinario Irpef per 6 mesi nel corso del 2012. Per la restante parte dell'anno l'immobile è esclusivamente destinato ad abitazione principale. Per la prima frazione d'anno, il canone di locazione abbattuto del 15% (2.400 - 15% = 2.040) risulta superiore alla rendita catastale rivalutata, con la conseguenza che sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per la seconda frazione d'anno, invece, l'Imu versata assorbe l'Irpef, con la conseguenza che non si deve nemmeno conteggiare la deduzione per abitazione principale, in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo

Le strade da percorrere per consentire lo sblocco dei pagamenti nei confronti delle imprese

Debiti della p.a., tre chances

Vincoli light, deroghe e iniezioni di liquidità agli enti

Pagina a cura
 DI **MATTEO BARBERO**

Le misure

Gli strumenti

Allentamento del Patto di stabilità interno al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili in cassa per effettuare maggiori pagamenti a titolo di spesa per investimenti

Introduzione di deroghe più ampie sulla spesa per i cofinanziamenti dei fondi strutturali

Istituzione di fondi rotativi per assicurare ulteriore liquidità agli enti con difficoltà di cassa

I beneficiari

Imprese che hanno effettuato lavori non ancora saldati

Fornitori della pa locale

Alleggerire i vincoli del Patto di stabilità interno. Ampliare le deroghe già previste, a partire da quella sui cofinanziamenti dei fondi europei. Prevedere iniezioni di liquidità a favore degli enti con difficoltà di cassa. Sono queste le tre principali misure, messe nero su bianco nella relazione presentata giovedì in consiglio dei ministri, che il governo si appresta a mettere in campo per consentire agli enti locali di onorare i propri debiti nei confronti delle imprese.

Il primo obiettivo è consentire a comuni e province di utilizzare le risorse che il Patto ha finora costretto a tenere bloccate in cassa. Secondo l'Ifel, si tratta di circa 12,5 miliardi di euro (di cui 9 immediatamente spendibili), cui si aggiungono i circa 2 miliardi fermi nelle casse delle province (dati Upi). Una fetta consistente dei circa 40 miliardi che verranno complessivamente liberati nei prossimi due anni.

Per procedere, la strada più semplice e lineare è quella di autorizzare ciascun ente a effettuare maggiori pagamenti per un importo pari a una percentuale dei propri debiti per spese di investimento (che in contabilità pubblica si chiamano tecnicamente «residui passivi in conto capitale»).

A beneficiarne saranno le imprese che hanno effettuato negli anni scorsi lavori non ancora saldati.

Provvedimenti analoghi sono stati già previsti in passato: possiamo ricordare, ad esempio, l'art. 9-bis, comma 1, del dl 78/2009, che aveva dato il via libera al saldo di fatture per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dai

rendiconti dell'esercizio 2007, consentendo agli enti locali di escluderlo dal saldo del Patto. Analoga previsione è stata riproposta anche l'anno successivo, dal dl 78/2010, anche se per una percentuale inferiore (pari allo 0,75%).

Questa volta, stando alle cifre diffuse dall'Ifel (che quantifica in circa 45 miliardi i residui passivi incagliati dei comuni), l'asticella dovrebbe collocarsi ben più in alto, intorno al 20%.

Si tratta della soluzione più semplice da gestire, che avrebbe anche il pregio di favorire la generalità delle amministrazioni e quindi un'efficacia diffusa sul territorio.

Essa pone, però, anche alcuni problemi. In primo luogo, come già accaduto le altre volte, sarebbero favoriti gli enti che hanno accumulato più debiti (o che hanno i bilanci meno trasparenti in quanto non «puliti» da residui passivi ormai insistenti) e, al contrario, penalizzati quelli più virtuosi.

Ma, soprattutto, sarà necessario prevedere degli accorgimenti per evitare che l'allentamento del Patto venga utilizzato per pagare spese

diverse.

In tal senso, il meccanismo potrebbe essere combinato con quello della certificazione dei crediti, opportunamente modificato per garantire tempi certi alle relative procedure (anche mediante la previsione di sanzioni a carico di dirigenti e funzionari inadempienti).

In pratica, gli enti potrebbero pagare solo a fronte di una certificazione che attesti la sussistenza e la misura del credito, nonché la causale del pagamento.

Si tratta dello stesso sistema che in Spagna ha consentito di scongelare circa 27 miliardi di debiti pregressi e che pare quello più gradito alla Commissione Ue, essendo in grado di fornire cifre esatte sulla dimensione delle pendenze da regolarizzare. Ovviamente, occorrerà limitare al minimo il peso degli oneri burocratici a carico delle imprese.



La seconda misura prevede l'introduzione di una deroga per le spese relative ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali.

Contrariamente alle anticipazioni, essa dovrebbe essere prevista per il solo 2013. Anche in tal caso, i beneficiari saranno le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando opere non ancora interamente pagate. Sulle modalità attuative, l'intenzione dell'Esecutivo pare essere quella di potenziare il meccanismo di cui all'art. 3, comma 1, del dl 201/2011.

Tale disposizione ha stabilito l'esclusione dei cofinanziamenti, per 1 miliardo all'anno

nel triennio 2012-2014, dal Patto delle regioni, con onere a carico di queste ultime di utilizzare gli spazi finanziari liberati per favorire maggiori pagamenti da parte degli enti locali attraverso l'Istituto del c.d. «Patto regionalizzato».

Oltre a rendere finalmente utilizzabili i soldi che sindaci e presidenti di provincia hanno finora dovuto tenere bloccati a causa dei vincoli del Patto, il Governo ha previsto anche interventi volti a pompare altra liquidità sui loro conti di tesoreria. Non è infrequente, infatti, che gli enti abbiano a bilancio avanzi «gonfiati» da una sovrastima dei crediti

(detti «residui attivi» e spesso conservati anche se ormai inesigibili).

In tali casi, essi potrebbero non avere risorse sufficienti per far fronte a tutti i propri debiti, a prescindere dal Patto. Una prima misura consiste nello sbloccare i residui passivi (ovvero i debiti) delle regioni a cui corrispondono residui attivi (ovvero crediti) di comuni e province. In altre parole, l'obiettivo è facilitare i flussi di cassa delle regioni verso gli enti locali, affinché questi ultimi possano, a loro volta, onorare le proprie fatture.

In aggiunta, dovrebbero vedere la luce nuovi fondi rotativi, analoghi nel funzionamento a quello previsto dal dl 174/2012 (quindi con obbligo di restituzione in un arco temporale certo e sostenibile), ma non riservati agli enti prossimi al dissesto (e quindi con meno vincoli per accedere).

In tal caso, destinatari dei pagamenti sbloccati potranno essere anche i fornitori della pa locale i cui crediti pesano sulla spesa corrente.

—© Riproduzione riservata—

Per regioni e comuni servono misure strutturali

Lo sblocco dei crediti verso la p.a. è senza dubbio una misura importante per rilanciare crescita e occupazione. Ma in mancanza di una revisione organica e complessiva delle regole di finanza pubblica rischia di essere solo un palliativo con efficacia limitata al breve periodo.

La questione si pone in termini diversi a seconda del comparto considerato. Se per le regioni, oberate dal fardello ormai insostenibile della sanità, si pone soprattutto un problema di liquidità e di controllo della spesa, per gli enti locali (responsabili di magna pars degli investimenti pubblici) il problema principale, anche in futuro, continuerà a chiamarsi Patto di stabilità interno.

In mancanza di una riforma radicale dei relativi meccanismi, infatti, sarà

impossibile invertire il trend negativo rilevato dall'Istat, che fra il 2007 e il 2011 ha calcolato una riduzione della spesa per investimenti dei comuni del 23%. Per il 2012 è previsto un nuovo calo, che dovrebbe attestarsi intorno al 20%. Ciò determina effetti fortemente recessivi per l'economia (imprese costrette a chiudere) e sull'occupazione (lavoratori che vengono licenziati). Ecco perché l'Anci, con l'appoggio delle associazioni imprenditoriali (a partire dall'Ance) ha abbinato alla richiesta di un intervento immediato per sbloccare le risorse ferme in cassa a causa dei vincoli del Patto, quella di una radicale modifica dei suoi attuali contenuti.

In proposito, tuttavia, le difficoltà sono assai maggiori. In primo luogo,

infatti, occorre valutare con attenzione l'impatto che le nuove regole avrebbero sui saldi di finanza pubblica. L'Europa, infatti, ha autorizzato l'Italia ad adottare misure una tantum, ma certamente sarebbe molto più severa nel valutarne altre con efficacia peggiorativa permanente su deficit e debito.

Inoltre, le posizioni dei comuni palano, almeno in parte, contraddittorie. Durante la manifestazione di giovedì scorso, l'Anci ha rilanciato la propria proposta per l'introduzione di una golden rule che comporti, a fronte dell'obbligo per tutti gli enti di conseguire l'equilibrio sul lato corrente del bilancio, minori vincoli sugli investimenti. In pratica, l'unico limite dovrebbe riguardare la previsione di un tetto massimo all'indebitamento,

verosimilmente più elevato di quello attuale (4% delle entrate correnti), già superato dalla maggior parte dei comuni. Sul piatto, tuttavia, c'è anche la richiesta di escludere del tutto dal Patto i piccoli comuni (assoggettati a partire da quest'anno, il che renderebbe necessario individuare ulteriori forme di copertura finanziaria).

È evidente che si tratta di scelte che, a differenza di quelle relative alla definizione dell'operazione sul pregresso, vanno oltre l'ordinaria amministrazione, presupponendo la presenza di un governo e di un Parlamento pienamente operativi. Esse, quindi, al momento, trovano un forte ostacolo nell'incertezza del quadro politico.

—© Riproduzione riservata—

Gli effetti della sostituzione dell'Irpef fondiaria spiegati nella circolare 5 delle Entrate

Unico messo a dieta dall'Imu

Modello più snello o addirittura da non presentare

Pagina a cura
DI NORBERTO VILLA

Modello Unico snello o addirittura nemmeno da presentare grazie all'Imu. Nonostante tutto anche la poco amata imposta municipale sugli immobili porta qualche vantaggio. È la circolare 5/E dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo fornisce ulteriori indicazioni che semplificano i compiti dei contribuenti proprio quando si stanno preparando alla stagione di Unico 2013.

L'Imu dal 2012 sostituisce, tra l'altro, l'Irpef e le addizionali sulla componente immobiliare. Ciò significa che per un immobile che paga l'imposta comunale non è dovuta l'imposta personale a patto che tale immobile non sia locato.

Tale affermazione generale trova ora i chiarimenti della prassi che saranno preziosi in sede di modello Unico 2013. Prima di tutto una indicazione di carattere oggettivo: i beni immobili non locati comprendono sia i fabbricati che i terreni e sono da considerarsi tali oltre a quelli tenuti a disposi-

zione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.

Passando alle indicazioni operative, un caso che ha trovato soluzione è quello dei beni locati per una parte del periodo di imposta. Occorre distinguere diverse ipotesi:

- immobile locato per una parte con applicazione della cedolare secca: occorre dividere il periodo di imposta tra la parte in cui l'immobile non è locato, con applicazione delle regole Irpef, e la parte in cui l'immobile è locato, con applicazione delle regole della cedolare secca. L'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato.

- immobile locato per una parte senza applicazione della cedolare secca: si dovrebbe applicare l'Irpef con le regole ordinarie. Ma l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fon-

diario riveniente dall'immobile locato è soggetto a Irpef e addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Un'altra ipotesi considerata è quella della locazione di parte dell'abitazione principale (si pensi al frequente caso della locazione di una stanza della casa).

Già la circolare 3/DF del 2012 aveva ammesso che l'Imu potesse avere un effetto sostitutivo dell'Irpef e della cedolare secca dovuta anche su un bene parzialmente locato. Ma con una particolarità. In tal caso si applica solo la Imu nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca). Sia l'Imu che l'Irpef (o la cedolare secca) sono invece dovute se l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione) è di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%. Su tale argomento sono poi da considerare le conseguenze in tema di deduzione per abitazione principale.

Fino a prima dell'introduzione dell'Imu nei casi di locazione di parte dell'abitazione principale per l'intero periodo di imposta (caso 1) e di locazione dell'intera abitazione principale per una parte del periodo di imposta (caso 2), la deduzione per abitazione principale spettava solo se la rendita catastale rivalutata fosse pari o superiore al canone al netto della riduzione forfettaria. Con l'ingresso dell'Imu nel caso in cui la rendita è pari o superiore al canone si applica la sola Imu e, quindi, non trova spazio la deduzione Irpef per abitazione principale. Nel caso 2 quando l'intera abitazione principale è locata per una parte dell'anno, è necessario invece suddividere il periodo di imposta tra la parte in cui l'abitazione stessa è locata e la parte in cui non lo è. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione non si applica.

Una nuova apertura è invece prevista per gli immobili inagibili. In tal caso le regole Imu prevedono che la

base imponibile valida ai fini dell'imposta municipale Imu è ridotta del 50%. Nonostante tale abbattimento per la circolare 5/E afferma che per gli immobili inagibili è dovuta solamente l'Imu anche se in misura ridotta: poca o tanto che sia l'Imu dovuta, per il solo fatto di esserla, non permette di considerare l'immobile esente da imposta comunale e conseguentemente permette di evitare la tassazione Irpef.

La sostituzione vale, infine, anche con riguardo alle società semplici. O meglio l'effetto di sostituzione Imu/Irpef è applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione delle società semplice in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l'effetto di sostituzione.

Per tale motivo nel prospetto del reddito trasmesso ai soci deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l'effetto di sostituzione.

— © Riproduzione riservata —

Diventa inutile compilare le dichiarazioni

Niente Irpef e quindi nessun modello da presentare. Il 730 e il modello Unico diventano inutili quando il reddito abitualmente dichiarato era quello dell'immobile non locato oggi soggetto a Imu. Il caso più semplice è quello della titolarità di una seconda casa tenuta a disposizione: siccome la stessa paga l'imposta municipale l'Irpef (e le addizionali) non sono dovuti e quindi anche la dichiarazione diventa inutile. La circolare 5/E sul punto è molto chiara. Il principio di sostituzione con l'Imu dell'Irpef e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati dell'Imu per la componente immobiliare, ha necessariamente un effetto sugli adempimenti dichiarativi. Quindi quando l'unico reddito è uno di quelli sostituito si integra un'ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto la circolare 5/E sul punto è molto decisa affermando: «Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero». Evidentemente in uno dei casi che si sono analizzati dove vi è una compresenza nel medesimo periodo d'imposta di Imu e Irpef, allora la compilazione della dichiarazione ridiventa obbligatoria. Il caso è quello dell'immobile locato per una sola parte dell'anno. In tal caso per la parte non interessata dalla locazione torna dovuta la dichiarazione così come l'imposta personale e le addizionali.

Pagina 14

